

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



DETERMINAZIONE N. 838 DEL 18 OTTOBRE 2011

SERVIZIO AFFARI GENERALI. – PAGAMENTO INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLE FERIE IN FAVORE DEL DOTT. RICCARDO ACCIAI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, *“Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”*;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”*;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 *“Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”*;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 4/11/2008 con il quale è stabilito il trattamento economico spettante al dott. Riccardo Acciai per lo svolgimento dell’incarico di Segretario generale;

TENUTO CONTO che il medesimo contratto individuale di lavoro all’art. 1, per quanto non espressamente previsto, fa esplicito rinvio alle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi all’Area VI della Dirigenza;

VISTO l’art. 22 rubricato *“ferie e festività”* del CCNL relativo al personale dirigente dell’area VI quadriennio normativo 2002-2005 ed, in particolare, il comma 13 che testualmente recita *“Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruito dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo”*;

VISTA la nota dell’11 aprile 2011 (prot. Unire n. 20845/2011) con cui il dott. Acciai comunica le proprie dimissioni a decorrere dal 18 aprile 2011;

VISTA altresì la nota prot. n. 21754 del 14/4/2011 con cui il Commissario straordinario dà conto che la mancata fruizione delle ferie alla data di cessazione del Servizio è imputabile ad esigenze di servizio;

CONSIDERATO che alla data di cessazione risultano maturati e non fruiti nel periodo in cui il dott. Acciai ha svolto l’incarico di segretario generale n. 29 giorni di ferie;

ASSI
successore ex lege UNIRE.
(Legge n.111 del 15.7.2011)



VISTO l'allegato prospetto di liquidazione nonché la relazione tecnica illustrativa entrambi predisposti dal Servizio Affari Generali - Ufficio del Personale che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12.05.2011 prot. 27637 secondo la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, le spese dell'Ente possono essere disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili:

VISTA la nota prot. n. 9236 del 20 maggio 2011 ricevuta il 25 maggio 2011 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale, ha confermato che l'Ente debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del bilancio preventivo 2010:

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi, essendo contrattualmente prevista, è da ritenersi obbligatoria ed indispensabile:

VISTO il cap. 1.1.1.010 "trattamento fondamentale personale a tempo determinato" esercizio 2011 che presenta la necessaria disponibilità:

DETERMINA

è disposto in favore del dott. Riccardo Acciai il pagamento sostitutivo delle ferie residue alla data di cessazione del rapporto di lavoro per un importo complessivo lordo di euro 19.124,78.

La relativa spesa sarà imputata al capitolo 111.010 "Trattamento fondamentale personale a tempo determinato" esercizio 2011.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

ACCIAI RICCARDO

Cessazione rapporto

17/04/2011

n. ferie maturate e non fruita

29

Elementi retributivi mensili per il calcolo:

	<i>mensile</i>	<i>giornaliero</i>	<i>indennita sostitutiva*</i>
<i>Stipendio base</i>	4261,33	142,47	4131,63
<i>Retribuzione di posizione</i>	2792,28	90,97	2638,13
<i>Retribuzione di posizione var.</i>	9230,76	426,0351	12355,01723
<i>totali</i>	16284,37	241,65	19124,78

* (n. giorni importi giornalieri)